

Regolamento amministrativo

per la

cassa suppletiva ai sensi degli articoli 72 e 73 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni

Sulla base dell'art. 6 dell'atto di fondazione della cassa suppletiva e ai sensi degli articoli 72 e 73 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento amministrativo:

Articolo 1: Competenze e responsabilità

1.1 Il personale e i fondi funzionali all'attività della cassa suppletiva vengono forniti da Allianz Suisse, Zurigo.

1.2 La direzione, responsabile nei confronti del consiglio di fondazione, viene nominata dal consiglio stesso su proposta di Allianz Suisse.

1.3 La direzione è preposta alla realizzazione delle disposizioni ai sensi del presente regolamento amministrativo.

1.4 La facoltà di firma viene disciplinata da un regolamento specifico.

Articolo 2: Gestione dei sinistri

2.1 Quando riceve una notifica di sinistro, la cassa suppletiva verifica innanzitutto presso il datore di lavoro dell'infortunato se l'assicurazione obbligatoria LAINF sussiste presso la Suva in virtù della legge o presso un altro assicuratore in virtù di un contratto. Qualora da tale verifica risulti la competenza della Suva o l'esistenza di un contratto presso un altro assicuratore di cui all'art. 68 LAINF, la cassa suppletiva rimette tempestivamente il caso alla Suva ovvero all'assicuratore di cui all'art. 68 LAINF.

2.2 Se la Suva non è responsabile per legge della gestione del sinistro e se non esiste alcuna assicurazione presso un assicuratore di cui all'art. 68 LAINF, la cassa suppletiva conferma all'infortunato o all'avente diritto l'assunzione del sinistro ai sensi dell'art. 73 LAINF e l'erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla legge, qualora risultino soddisfatte le necessarie condizioni.

Articolo 3: Invito del datore di lavoro alla stipula del contratto

3.1 Se la Suva non è competente per l'azienda in oggetto, la cassa suppletiva invita per iscritto il datore di lavoro inadempiente a richiedere, entro quattordici giorni, un'assicurazione obbligatoria a norma LAINF presso un assicuratore di cui all'art. 68 LAINF e a notificarne il nome alla cassa suppletiva entro la medesima scadenza. Se la prima proposta del datore di lavoro viene respinta dall'assicuratore di cui art. 68 LAINF, il datore di lavoro è tenuto a richiedere entro quattordici giorni l'assicurazione obbligatoria LAINF presso altri due assicuratori di cui all'art. 68 LAINF. Se nessuna

delle tre proposte ha esito positivo, il datore di lavoro è tenuto a inviare alla cassa suppletiva le comunicazioni scritte di diniego della proposta.

3.2 Nella richiesta indirizzata al datore di lavoro è necessario specificare che la cassa suppletiva richiederà il pagamento a posteriori dei premi sostitutivi, comprensivi di interessi di mora (art. 8.1.1.3), esigibili fino alla data di stipula dell'assicurazione. Il datore di lavoro deve essere altresì informato del fatto che, in caso di mancato rispetto del termine di quattordici giorni, il premio sostitutivo subirà l'incremento di cui all'art. 95 cpv. 1 LAINF e il datore di lavoro stesso sarà perseguibile ai sensi dell'art. 112 LAINF.

3.3 La cassa suppletiva calcola il premio sostitutivo esigibile ai sensi dell'art. 8.1.1, compresi gli interessi di mora e il contributo IP e INP per il finanziamento delle indennità di rincaro, e lo addebita al datore di lavoro mediante decisione (artt. 99 LAINF) e contestuale notifica del termine di pagamento di un mese.

Articolo 4: Assegnazione a un assicuratore

4.1 Se il datore di lavoro non adempie alla richiesta di cui all'art. 3 entro il termine stabilito ovvero se le tre proposte del datore di lavoro per la stipula di un'assicurazione obbligatoria LAINF non si perfezionano, la cassa suppletiva gli assegna un assicuratore di cui all'art. 68 LAINF.

4.2 Per ottenere una distribuzione il più possibile equilibrata del rischio, i datori di lavoro possono essere assegnati agli assicuratori registrati di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a, c LAINF ordinati alfabeticamente come da elenco ufficiale dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Se il premio annuo previsto per il datore di lavoro da assegnare supera dell'uno per mille il volume dei premi annui LAINF dell'assicuratore prescelto in base al suddetto criterio, la cassa suppletiva assegna la gestione al successivo assicuratore in lista. Gli assicuratori esclusi per superamento del tetto dell'uno per mille possono essere assegnatari di un successivo caso in cui non vi sia superamento di detta soglia. Se eccezionalmente la soglia dell'uno per mille impedisce l'assegnazione di un datore di lavoro a tutti gli assicuratori prescelti con i suddetti criteri, poiché il premio annuo LAINF risulta molto elevato, la gestione viene affidata al primo assicuratore in ordine alfabetico che, in base agli ultimi premi netti LAINF di cui all'art. 8.1.2 punto 3 comunicati alla cassa suppletiva dall'UFSP, al momento dell'assegnazione disponga di una quota di mercato superiore al 4%.

4.3 La cassa suppletiva comunica mediante decisione (art. 95, cpv. 2 OAINF) l'assegnazione e la data di inizio del contratto sia al datore di lavoro sia all'assicuratore prescelto. L'eventuale opposizione non ha alcun effetto sospensivo (art. 111 LAINF).

4.4 Per la richiesta del premio sostitutivo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 3 cpv. 3.

Articolo 5: Altri datori di lavoro non assicurati

5.1 Se, ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 OAINF, i cantoni denunciano alla cassa suppletiva i datori di lavoro che non hanno adempiuto all'obbligo assicurativo, la cassa procederà nei loro confronti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

5.2 Verrà applicata la stessa procedura qualora la cassa suppletiva apprenda in altra forma che un datore di lavoro, la cui azienda non sia di competenza della Suva, non ha adempiuto all'obbligo assicurativo.

Articolo 6: Dipendenti di datori di lavoro con sede all'estero

6.1 La cassa suppletiva decide in merito alle richieste di proroga del periodo di un anno per l'assoggettamento alla LAINF obbligatoria ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OAINF. Delibere di senso contrario vengono emanate in forma di decisione.

Articolo 7: Finanziamento delle misure per la lotta al lavoro nero

Ai sensi dell'art. 16 cpvv. 2 e 3 LLN e dell'art. 8 cpv. 3 lett. d OLN, la cassa suppletiva assume la quota spese per i controlli della Confederazione non coperta da emolumenti o multe.

Articolo 8: Finanziamento

8.1. Entrate

8.1.1 Premi sostitutivi

8.1.1.1 Un premio sostitutivo può essere addebitato soltanto per il periodo di mora e al massimo per 5 anni. La durata della mora coincide con il periodo intercorrente fra l'inizio dell'obbligo assicurativo non rispettato dal datore di lavoro e l'inizio del contratto di assicurazione ovvero la cessazione dell'obbligo assicurativo.

8.1.1.2 Il premio sostitutivo viene computato calcolando su base annua il salario determinante relativo al periodo di mora ai sensi dell'art. 115 OAINF e moltiplicandolo per l'aliquota del premio risultante dall'attribuzione dell'azienda alle classi e ai gradi di rischio del tariffario di Allianz Suisse. Devono essere tenute in considerazione eventuali variazioni del rischio aziendale e delle aliquote premi durante il periodo di mora. Se il periodo in cui deve essere versato il premio sostitutivo non inizia il 1° gennaio o non termina il 31 dicembre, il premio annuo è calcolato pro rata.

8.1.1.3 I datori di lavoro che adempiono alla richiesta di contrarre l'assicurazione entro il termine stabilito (art. 3.1), sono tenuti a corrispondere il premio sostitutivo semplice, unitamente a 0.5 % di interesse di mora mensile, fino alla data di stipula del contratto assicurativo ordinario ovvero fino alla cessazione dell'obbligo assicurativo. L'interesse di mora viene calcolato, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno civile, sul premio dovuto per l'anno corrispondente. Qualora l'obbligo assicurativo abbia inizio ad anno civile inoltrato, l'interesse di mora per tale anno viene calcolato dall'inizio dell'assicurazione sul premio dovuto fino alla fine dell'anno.

8.1.1.4 Qualora un datore di lavoro non ottemperi alla richiesta di stipulare l'assicurazione o si sottragga in maniera ingiustificata all'obbligo assicurativo, il premio sostitutivo sarà pari al doppio dell'importo calcolato ai sensi del precedente cpv. 8.1.1.2, ma non includerà interessi di mora.

8.1.1.5 Per datori di lavoro che reiteratamente e colpevolmente omettano di ottemperare al proprio obbligo assicurativo e di pagamento dei premi, il premio sostitutivo ammonta al triplo, al quintuplo o al decuplo dell'importo calcolato ai sensi del precedente cpv. 8.1.1.2 rispettivamente in caso di prima, seconda e ulteriore recidiva, senza tuttavia prevedere interessi di mora.

8.1.1.6 Se un premio sostitutivo, eventualmente comprensivo di interessi di mora, non viene versato entro un mese (art. 3.3), la cassa suppletiva procederà esecutivamente. A partire dalla scadenza del termine di pagamento l'interesse di mora è dovuto sull'intero importo.

8.1.1.7 In caso di fondato sospetto, la cassa si riserva di sporgere querela ai sensi delle disposizioni penali previste dalla LAINF.

8.1.2 Contributi dell'assicuratore

a) Calcolo delle quote dei singoli assicuratori

1. Tutte le spese di cui all'art. 8.2, se non coperte da premi sostitutivi (art. 8.1.1), vengono finanziate tramite contributi degli assicuratori registrati.

2. Il contributo del singolo assicuratore viene calcolato in base alla quota percentuale che egli detiene sul totale dei premi dell'assicurazione obbligatoria, notificati all'Ufficio federale della sanità pubblica da tutti gli assicuratori per l'esercizio in questione al punto 1.1.1 del bilancio di esercizio.

3. L'Ufficio federale della sanità pubblica notifica alla cassa suppletiva, non appena disponga dei relativi dati, i premi netti LAINF risultanti dal punto 1.1.1 dei bilanci d'esercizio di tutti gli assicuratori LAINF.

b) Riscossione dei contributi

1. La cassa suppletiva richiede agli assicuratori il versamento di anticipi per le spese di cui all'art. 8.2, previste nel successivo esercizio, sulla base di un criterio di proporzionalità. Il calcolo del versamento anticipato avviene in proporzione alle quote di cui alla precedente lett. a) e in base ai dati numerici più recenti.

2. Gli anticipi vengono addebitati dalla cassa suppletiva agli assicuratori secondo necessità e sulla base dei dati numerici più recenti ai sensi dell'art. 8.1.2 lett. a) cpv. 2. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3. Il conteggio definitivo viene inoltrato ai singoli assicuratori entro 30 giorni dalla disponibilità della statistica di cui all'art. 8.1.2 lett. a) cpv. 3. Un eventuale saldo positivo o negativo deve essere compensato entro 30 giorni.

8.2. Spese

Le spese della cassa suppletiva consistono in:

8.2.1 Liquidazioni sinistri

Per liquidazione sinistri si intendono i pagamenti dei sinistri effettuati, al netto dei proventi maturati nei casi di regresso.

8.2.2 Riserve per sinistri

8.2.2.1 Tale voce definisce le riserve da costituire ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 LAINF.

8.2.2.2 La costituzione di riserve deve avvenire in base alle disposizioni previste per gli assicuratori di cui all'art. 68 LAINF.

8.2.3 Spese amministrative

8.2.3.1 L'indennità per le spese amministrative di Allianz Suisse, calcolate sulla base delle sue rilevazioni, viene stabilita annualmente dal consiglio di fondazione.

8.2.4 Fondo di garanzia per le rendite future

La cassa suppletiva partecipa al fondo di garanzia per le rendite future secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni.

8.2.5 Finanziamento delle misure per la lotta al lavoro nero

La cassa suppletiva sostiene la quota spese per i controlli della Confederazione non coperta da emolumenti o multe (cfr. precedente art. 7).

Articolo 9: Notifica alla Suva delle decisioni relative ai premi sostitutivi

La cassa suppletiva notifica alla Suva almeno una volta all'anno i premi sostitutivi da lei decisi (art. 95, cpv. 2 LAINF).

Articolo 10: Rendicontazione e protezione dei dati

10.1 La cassa suppletiva redige ogni anno un bilancio d'esercizio e un rapporto annuale ai sensi dell'art. 109 OAINF e inoltra tale documentazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 30 giugno.

10.2 La cassa suppletiva fornisce inoltre i necessari dati statistici al centro di raccolta.

10.3 I dati da fornire devono essere tenuti separatamente da quelli della società gerente

Articolo 11: Disposizioni transitorie

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le assegnazioni di cui all'articolo 4 proseguono dalla lettera raggiunta nell'ordine alfabetico ai sensi del precedente regolamento. A tale scadenza, gli assicuratori registrati di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. c LAINF si aggiungono in ordine alfabetico agli assicuratori registrati di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a già contenuti nell'elenco di assegnazione.

Articolo 12: Entrata in vigore

Il presente regolamento amministrativo è stato varato dal consiglio di fondazione in data 5 dicembre 2007 e approvato dal Consiglio federale svizzero in data 18 giugno 2008. Esso sostituisce il regolamento amministrativo approvato dal Consiglio federale in data 19 dicembre 1983 e relativa revisione parziale approvata dal Consiglio federale in data 29 aprile 1987.

Edizione 2008.1